



STATUTO

Associazione ROCCIA DI FUOCO ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata "ROCCIA DI FUOCO ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE ETS" ex ROCCIA DI FUOCO ONLUS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE, di seguito indicata anche come "Associazione", regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" oppure "CTS") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di ROMA ed ha durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'Associazione opera nel territorio di Roma e provincia, in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

Ideare, organizzare e gestire iniziative culturali, ricreative di rilevante interesse sociale, volte a favorire la partecipazione attiva e la crescita della comunità (italiana e straniera); promuovere la diffusione della cultura e dei valori della solidarietà attraverso eventi, laboratori, mostre, spettacoli e attività editoriali, anche digitali, finalizzate alla sensibilizzazione e alla conoscenza delle pratiche di volontariato e delle attività di interesse generale, creando occasioni di incontro, dialogo e scambio interculturale.

Promuovere la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, attraverso iniziative e progetti orientati alla crescita sostenibile, alla solidarietà internazionale e alla riduzione delle disuguaglianze; favorire forme di aiuto solidale, quali il sostegno a distanza e/o di prossimità, anche mediante la progettazione di nuovi servizi e attività, intese come strumenti di inclusione sociale, di empowerment delle comunità e di scambio culturale tra i popoli, per rafforzare i legami di fraternità, promuovere il rispetto dei diritti umani e contribuire alla costruzione di una società più equa e partecipativa.

Promuovere la cessione gratuita di alimenti e beni, in conformità alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni; erogare risorse economiche, beni materiali e servizi per supportare persone in condizioni di fragilità sociale ed economica, nonché per favorire iniziative di interesse generale, con l'obiettivo di contrastare la povertà, ridurre le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale.

Promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona; favorire la parità di genere e le pari opportunità, sostenendo iniziative di solidarietà comunitaria, come le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale, quali strumenti concreti per rafforzare la coesione sociale, la partecipazione attiva e la cittadinanza responsabile;

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 Codice del Terzo Settore

(CTS), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Prevenire e rimuovere gli effetti delle discriminazioni per motivi di razza, di cultura, di religione, di sesso, di età e di condizioni sociali;
- Prevenire e rimuovere gli stati di disagio derivanti da difficoltà personali e/o socio ambientali in soggetti a rischio e/o appartenenti a fasce deboli;
- Prevenire la formazione di bisogni indotti dalla utilizzazione impropria di risorse;
- Contribuire ai processi di formazione, divulgazione e ascolto sulle problematiche di cui agli obiettivi posti;
- Contribuire alla formulazione e alla realizzazione di progetti di intervento atti a fornire un'informazione corretta, a favorire l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati, a consentire agli stessi l'accesso alle risorse rispondenti al bisogno nell'ambito della tutela dei diritti civili;
- Contribuire alla formazione di una banca dati per il monitoraggio dei progetti in attuazione;
- Partecipare a programmi umanitari, anche con risorse umane, strumentali proprie nei confronti di collettività residenti in aree geografiche colpite da eventi eccezionali (guerre o calamità naturali) o depresse per condizioni socio-politiche, e socio-culturali;
- Promuovere programmi, raccolte e iniziative di solidarietà internazionale mediante lo strumento del sostegno a distanza, volto a garantire il godimento dei diritti fondamentali, quali istruzione e alimentazione, a favorire il miglioramento delle condizioni di vita di minori, nuclei familiari e comunità in situazione di vulnerabilità, nonché a sostenere lo sviluppo locale attraverso interventi educativi, sanitari e sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo e il carattere secondario e strumentale è documentato nella relazione di missione ovvero, in caso di rendiconto per cassa, mediante annotazione in calce allo stesso.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle sue attività. I volontari che svolgono attività non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

 2

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta del Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

A seguito della sua ammissione nell'Associazione, l'associato è tenuto a versare entro 30 (trenta) giorni la quota di iscrizione per l'anno.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci (ovvero rendiconti di cassa ove previsti) ed esaminare i libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione, con divieto di estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'esclusione avviene quando si verifica, senza giustificato motivo, una delle seguenti situazioni:

1. perdita dei requisiti richiesti per aderire all'Associazione;
2. grave contravvenzione agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione viene deliberato dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio ovvero rendiconto di cassa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (denominato Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione ove previsto.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati, fin dal momento della loro iscrizione e sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può rappresentare più di tre altri associato.

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede dell'Associazione e la convocazione dovrà pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico (incluso whatsapp) almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

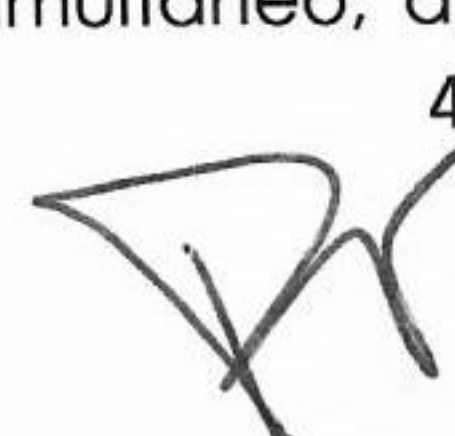
L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) approva il bilancio di esercizio ovvero rendiconto di cassa;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di revisione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

Trascorsa un'ora da quella indicata per la prima convocazione, l'adunanza si intende di seconda convocazione e l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di



intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva le modifiche al presente statuto;
- b) delibera in ordine allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione, alla scissione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge ovvero il Rendiconto di cassa nelle ipotesi consentite.
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 6 (sei) anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo è affissa nella sede legale dell'Associazione.

Apposita comunicazione scritta contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno è spedita, anche tramite strumenti telematici (incluso whatsapp), almeno 10 (dieci) giorni prima della data prefissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in modalità telematica, tramite videoconferenza o in forma mista, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, possano seguire la discussione in tempo reale, intervenire sugli argomenti trattati e partecipare alla votazione, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

ART. 9

(Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Organo di controllo ove nominato e Organo di revisione ove previsto).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Il Presidente Onorario in quanto socio fondatore, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ha diritto di voto nell'Assemblea e nelle riunioni del Consiglio Direttivo ed il suo voto è sempre richiesto per primo. La sua carica è vitalizia.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

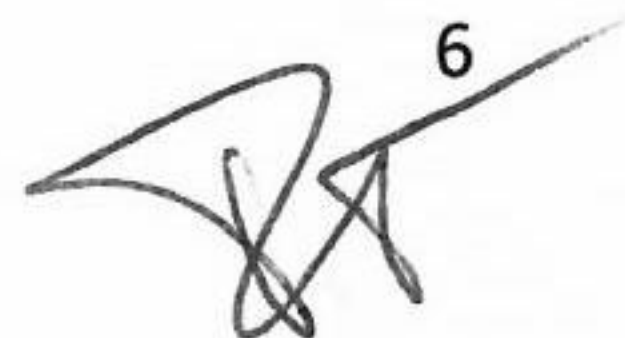
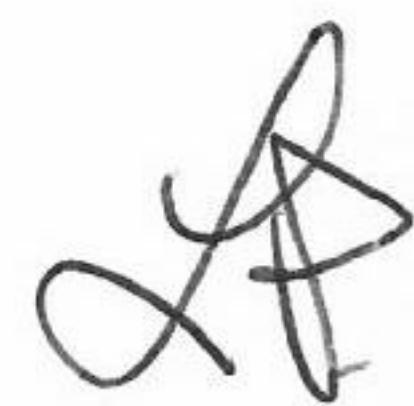
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il Bilancio di esercizio può essere sostituito dal Rendiconto di cassa.

Il Bilancio di esercizio ovvero il Rendiconto di cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.



ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

